



Ufficio per l'attività negoziale e gli accordi con altre P.A.

OGGETTO: procedura di gara nei settori ordinari sopra soglia di rilevanza europea, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di cassa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per una durata di 36 mesi prorogabili di ulteriori 36 mesi - CUI S97345810580202400008 - CIG B9F93EA289

CHIARIMENTI AL GIORNO 9 febbraio 2026

In ordine alla procedura in oggetto, è pervenuta alla scrivente Amministrazione la seguente richiesta di chiarimenti alla quale si fornisce la risposta in appresso indicata:

Quesito 1

Secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale all'art 1.4, secondo la prassi di codesto Istituto, gli Enti in tabella A sono destinatari dell'anticipazione prevista dal DPR 97/2003 (3/12 del totale entrate nell' ultimo bilancio consuntivo/preventivo approvato).

Vi chiediamo di confermarci che l'anticipazione verrà attivata presso il Tesoriere solo in caso di Vostra specifica richiesta per tutta la durata della Convenzione.

Risposta 1

Si conferma.

Quesito 2

Il Regolamento di contabilità di codesto Ente, richiama espressamente il D.P.R. 97/2003 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70") che all'art. 52 disciplina espressamente l'istituto dell'anticipazione di tesoreria, stabilendone anche il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente. Nell'ambito dei chiarimenti finora forniti, codesto Ente ha:

- (i) precisato che il Capitolato non prevede, nell'ambito del servizio di cassa, l'attivazione di anticipazioni di tesoreria, lasciando dunque intendere che non sia obbligatorio per il Tesoriere fare luogo alle anticipazioni qualora richiesto dall'Ente, rientrando nell'ordinaria valutazione di merito creditizio la concessione dell'anticipazione eventualmente richiesta
- (ii) escluso l'esistenza di criteri o formule per la determinazione del relativo ammontare rinviando alla prassi bancaria.

Tanto premesso, si chiede cortesemente a codesto Ente di chiarire come si conciliano i chiarimenti finora forniti con il dettato dell'art. 52 del D.P.R. 97/2003 precisando univocamente:

- 1.se l'anticipazione di tesoreria eventualmente richiesta dall'Ente debba essere obbligatoriamente concessa dal Cassiere ovvero se quest'ultimo possa liberamente determinare, tempo per tempo, la concessione nell'ambito delle ordinarie valutazioni di merito creditizio;
2. la misura massima dell'anticipazione eventualmente concedibile;
3. laddove la misura venisse individuata nell'importo massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, se la stessa debba intendersi riferita ai tre dodicesimi della voce

“ricavi” pro tempore risultante dall’ultimo bilancio disponibile che, allo stato, è da individuarsi nella voce “A1) ricavi e proventi per attività istituzionali” del bilancio 2024 che indica un importo pari ad € 148.443,00.

Risposta 2

L’art. 52 del D.P.R. 97/2003 disciplina l’istituto dell’anticipazione di tesoreria, fissandone il limite massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nell’esercizio precedente.

Tale disposizione, tuttavia, non configura in capo al Tesoriere un obbligo automatico e generalizzato di concessione dell’anticipazione, ma individua esclusivamente il limite massimo entro cui l’Ente può legittimamente richiedere l’anticipazione, qualora essa sia prevista nel rapporto di tesoreria.

L’attivazione dell’anticipazione resta, quindi, una facoltà dell’Ente, la cui effettiva concessione è subordinata:

- alle valutazioni autonome del Tesoriere in ordine al merito creditizio dell’Ente richiedente;
- alla previsione contrattuale della stessa all’interno del servizio posto a gara.

Nel caso di specie, il Capitolato del servizio di cassa non prevede l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria tra le prestazioni oggetto del contratto.

Pertanto:

- il Tesoriere non è tenuto contrattualmente a concedere anticipazioni;
- l’eventuale concessione avviene fuori dal perimetro del servizio di cassa, nell’ambito dei normali rapporti banca/cliente e secondo la prassi bancaria.

Di conseguenza, i chiarimenti già forniti sono pienamente coerenti con il quadro normativo, poiché il D.P.R. 97/2003 fissa un limite massimo legale, ma non impone al Tesoriere di concedere l’anticipazione in assenza di specifica previsione contrattuale.

Quanto alle specifiche richieste, si chiarisce che:

1. Poiché il Capitolato non prevede l’anticipazione di tesoreria come prestazione del servizio messo a gara, il Cassiere non è obbligato a concederla. Eventuali richieste dell’Ente potranno essere valutate dalla banca secondo criteri ordinari di merito creditizio, come già chiarito.

2. Qualora l’Ente intenda negoziare un’anticipazione di cassa, la misura massima non deriva dal Capitolato, ma dalla normativa di riferimento (art. 52 D.P.R. 97/2003), che stabilisce il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell’esercizio precedente. Tale limite costituisce un tetto massimo legale, non un obbligo contrattuale da assumere in sede di gara.

3. In assenza di previsione contrattuale diversa, la base di calcolo delle entrate accertate cui fa riferimento l’art. 52 del D.P.R. 97/2003 è costituita dalle entrate proprie dell’Ente iscritte in bilancio.

Nel caso di AIFA, allo stato dell’ultimo bilancio disponibile, tale importo coincide con la voce:

A1 – Ricavi e proventi per attività istituzionali (bilancio 2024: € 148.443.513).

Quesito 3

Con riferimento al requisito relativo allo sportello per lo svolgimento delle attività di front office connesse al servizio di cassa, si chiede di chiarire se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche mediante uno sportello operativo che preveda l’accesso su appuntamento, quale modalità organizzativa volta a garantire un servizio puntuale e dedicato, tenuto conto della limitata numerosità delle operazioni annue indicate dall’Ente nei chiarimenti (5-15 operazioni annue), fermo restando lo svolgimento delle attività di prelievo contanti e ritiro delle carte di credito

Risposta 3

Si conferma che il requisito richiesto dall’art. 4.7 del capitolato può ritenersi soddisfatto anche mediante uno sportello operativo che preveda l’accesso su appuntamento.

Quesito 4

Con riferimento al tema “Trattamento dei dati personali”, vi chiediamo di volerci cortesemente confermare che eventuali condotte/adempimenti richiesti al cassiere nell’ambito del suddetto incarico che dovessero discostarsi dai processi interni dello stesso potranno essere comunque valutati e negoziati dalla Banca aggiudicataria con codesta Stazione Appaltante.

Risposta 4

In merito al “Trattamento dei dati personali”, si precisa che:

- le obbligazioni in materia di protezione dei dati personali poste a carico del cassiere discendono dagli atti di gara e, in quanto funzionali alla corretta esecuzione del servizio, **non sono oggetto di negoziazione**;
- eventuali misure organizzative o tecniche che l’Istituto aggiudicatario ritenga necessarie per adeguare i propri processi interni, **purché non contrastino con la normativa vigente e non alterino le condizioni di gara**, potranno essere rappresentate in sede di definizione degli atti esecutivi del contratto, ai soli fini di una corretta messa in opera delle prescrizioni contrattuali;
- tali confronti **non potranno comunque determinare modifiche sostanziali** agli obblighi stabiliti dagli atti di gara, né comportare deroghe agli adempimenti previsti dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Pertanto, eventuali richieste dell’Istituto aggiudicatario riferite a specifiche modalità applicative potranno essere valutate dall’Amministrazione **nei limiti della compatibilità con gli obblighi di legge, con il contenuto della documentazione di gara e con l’immutabilità delle condizioni contrattuali**.

Quesito 5

In riferimento al paragrafo 4.2.2 Nodo dei pagamenti -SPC, si richiede se l’ente intenda utilizzare sistemi di incasso alternativi al bonifico ed al PagoPA (es. MAV) in caso di risposta affermativa si richiede specifiche dei prodotti richiesti e delle modalità di trasmissione degli stessi (es. in caso dei MAV si richiede indicazione se postali o bancari, se sono con o senza stampa cartacea e si richiede di voler indicare il numero medio annuale degli stessi).

Risposta 5

Con riferimento al paragrafo 4.2.2 “Nodo dei Pagamenti – SPC”, si precisa quanto segue:

1. Canali di incasso utilizzati
 - Per gli incassi verso l’utenza esterna, l’Amministrazione si avvale del sistema pagoPA (Nodo dei Pagamenti-SPC) quale canale ordinario e preferenziale di incasso.
 - Il bonifico potrà essere utilizzato solo per specifiche fattispecie residuali non compatibili con pagoPA o per cause di forza maggiore (ad es. flussi inter-PA, trasferimenti istituzionali, incassi esteri non instradabili su pagoPA, rettifiche/rimborsi tecnici, partite di tesoreria).
2. Sistemi alternativi (es. MAV)
 - Alla data attuale, non è prevista l’adozione di sistemi di incasso alternativi al pagoPA/bonifico quali MAV (bancari o postali) o strumenti equivalenti.
 - Conseguentemente, non sono richiesti:
specifiche tecniche per prodotti MAV (bancari/postali);
modalità di stampa (con/senza cartaceo);
volumi medi annuali dei MAV (non previsti).
3. Integrazione tecnica e rendicontazione
 - L’Istituto aggiudicatario dovrà garantire piena integrazione con pagoPA (gestione IUV, RPT/RT, esiti, riconciliazione e riversamenti) secondo gli standard vigenti, nonché completezza e tempestività dei flussi informativi verso AIFA ai fini di riconciliazione contabile.
 - Eventuali servizi complementari (es. produzione e recapito avvisi di pagamento, canali fisici/virtuali di incasso, sportelli, app di pagamento) potranno essere offerti solo se nativamente integrati con pagoPA e senza introdurre circuiti di incasso paralleli.
4. Eventuali esigenze particolari
 - Qualora l’Istituto aggiudicatario ritenga necessari presidi organizzativi o tecnici per ottimizzare l’erogazione del servizio in conformità agli standard pagoPA, tali profili potranno essere rappresentati in sede esecutiva, fermo restando che non potranno alterare le condizioni di gara, né introdurre strumenti di incasso alternativi non previsti.

Quesito 6

Con riferimento alla risposta al quesito n. 6 dei chiarimenti al 5 febbraio, in considerazione di quanto presente all’art 3.1 del Capitolato, si richiede di voler fornire ripartizione/dettaglio dei complessivi

mandati emessi.

Nello specifico si richiede con riferimento all'annualità 2024 di voler indicare:

- Numero bonifici disposti (con ripartizione area Sepa e Extra-Sepa)
- Numero pagamenti Pago Pa

In particolare l'indicazione relativa alla numerosità dei bonifici consente agli operatori economici di quotare correttamente quanto previsto dal Disciplinare art 17 punti b) e c).

Risposta 6

Si rimanda alle previsioni dell'art. 3.1 del Capitolato Speciale.

Quesito 7

In riferimento al paragrafo 4.3 Pagamenti viene richiesta la possibilità di eseguire pagamenti tramite CBI, tale flusso quindi si prevede al di fuori del sistema SIOPE+? Sono previsti pagamenti con addebiti diretti su conti di tesoreria?

Risposta 7

Si rimanda alle previsioni dell'art. 4.3 del Capitolato Speciale.

Quesito 8

Con riferimento al Capitolato, art. 5.1.1 funzionalità dispositivo e art 5.1.3 gestione informatizzata del servizio di cassa, si chiede conferma che la trasmissione di ordinativi e mandati avvenga a mezzo Siope+.

Risposta 8

Si conferma che la trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento avverrà tramite SIOPE+.

Quesito 9

In riferimento all'articolo 4.3 "Pagamenti" del Capitolato speciale si chiede di chiarire se nel caso di pagamento stipendi mediante tracciato CBI l'addebito potrà avvenire su conti di transito.

Risposta 9

In merito al pagamento stipendi mediante tracciato CBI, si chiarisce quanto segue:

- l'addebito potrà avvenire anche su conti di transito, purché tali conti siano espressamente dedicati all'esecuzione del servizio e collegati al conto di cassa dell'Amministrazione;
- resta in capo all'Istituto cassiere la necessità di garantire piena tracciabilità, tempestività e esatta riconciliazione dei flussi, nel rispetto della normativa vigente (in particolare L. 136/2010 e D.Lgs. 231/2007).

Pertanto, l'operatore economico potrà predisporre l'addebito tramite conto di transito, purché ciò non comporti variazioni organizzative o operative per AIFA e sia assicurata la continuità del servizio e la conformità alle specifiche tecniche richieste.

Quesito 10

In riferimento all'articolo 5.1.3 "Gestione Informatizzata del servizio di cassa" del Capitolato speciale, si richiede di specificare cosa intende la S.A. per adeguamento del sistema informatico del Cassiere al sistema informatico di contabilità della Stazione Appaltante, chiarendo se si intendano servizi personalizzati in aggiunta agli interscambi di flussi standard (CBI, ISO) previsti nel Capitolato.

Risposta 10

Si rimanda alle previsioni dell'articolo 5.1.3 del Capitolato speciale.

Il RUP
Raffaella Cugini